OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE IMPRESE INDIVIDUALI AL REGISTRO IMPRESE

Si informa che la legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012, (di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), in vigore dal 20 ottobre 2012), ha confermato l'obbligo per le imprese individuali di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Pertanto tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.

La mancata indicazione della casella di PEC comporta la sospensione ed eventualmente il rifiuto della domanda di iscrizione.

Le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge (20.10.2012), che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, hanno l'obbligo di provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. **entro il 30 giugno 2013.**

In mancanza della comunicazione della P.E.C. il Registro Imprese sospenderà a partire dal 1 luglio 2013, ogni domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, e comunque per **45 giorni.** Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata.

La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.

4.1.2013